

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA-QUATER**

**NEL RICORSO 14007/2022 R.G INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI**

**ISTANZA DI SOSPENSIVA**

**CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

di **SERENITY s.p.a.** (C.F./P.IVA: 01251280689 / 01635360694),  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo

**contro**

- **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F.: 80242250589), in persona del  
Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello  
Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, e dalla stessa rappresentata in giudizio con  
l'avv. Daniela Canzoneri

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F.:  
80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, e dalla stessa  
rappresentata in giudizio con l'avv. Daniela Canzoneri

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F.: 80188230587),  
in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, domiciliato per legge presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, e dalla stessa  
rappresentata in giudizio con l'avv. Daniela Canzoneri

- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, e dalla stessa  
rappresentata in giudizio con l'avv. Daniela Canzoneri

**e nei confronti di**

- **REGIONE ABRUZZO** (C.F.: 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci 6 – Palazzo Silone
- **REGIONE BASILICATA** (C.F.: 80002950766), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro 4
- **REGIONE CALABRIA** (C.F.: 02205340793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
- **REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, via Santa Lucia 81
- **REGIONE EMILIA ROMAGNA** (C.F.: 80062590379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52
- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** (C.F.: 80014930327), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia 1
- **REGIONE LAZIO** (C.F.: 80143490581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 212
- **REGIONE LIGURIA** (C.F.: 00849050109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, via Fieschi 15
- **REGIONE LOMBARDIA** (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1
- **REGIONE MARCHE** (C.F.: 80008630420), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ancona, via Gentile Da Fabriano 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Simoncini e Antonella Rota e con domicilio fisico eletto presso l'avv. Cristiano Bosin del Foro di Roma
- **REGIONE MOLISE** (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso, via Genova 11
- **REGIONE PIEMONTE** (C.F.: 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, piazza Castello 165,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Piovano, Giuseppe Piccaretta, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciot dell'Avvocatura della Regione Piemonte

- **REGIONE PUGLIA** (C.F.: 80017210727), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** (C.F.: 80002870923), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, viale Trento 69

- **REGIONE SICILIANA** (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, piazza Indipendenza 21 - palazzo D'Orleans

- **ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA** (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino 24

- **REGIONE TOSCANA** (C.F.: 01386030488), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, piazza Duomo 10

- **REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL** (C.F.: 80003690221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento, via Gazzoletti 2

- **REGIONE UMBRIA** (C.F.: 80000130544), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Perugia, corso Vannucci 96

- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA** (C.F.: 80002270074), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Aosta, piazza A. Deffeyes 1

- **REGIONE VENETO** (C.F.: 80007580279), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 - palazzo Balbi, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneri dell'Avvocatura Regionale del Veneto e con

domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi di Roma

- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (C.F.: 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Fadanelli, Alexandra Roilo e Lukas Plancker e Michele Purrello

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento, piazza Dante 15

**e con notifica a**

- **PIKDARE s.p.a.** (C.F.: 03690650134), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casnate con Bernate (CO), via Saldarini Catelli 10

**con l'intervento di**

- **CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche** (C.F. 97123730158), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Luigi Pasteur 10, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Diego Vaiano

**nonché, ove occorra, contro**

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2023**

**AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA** (C.F./P.IVA: 03990570925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Selargius (CA), via Piero della Francesca 1; **AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU** (C.F./P.IVA: 02315520920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1; **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI** (C.F./P.IVA: 03108560925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, via Ospedale 54; **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI** (C.F./P.IVA: 02268260904), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sassari, Viale San Pietro 10, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, con l'avv. Daniela Canzoneri

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2023:**

**AZIENDA USL di PIACENZA** (C.F./P.IVA: 91002500337), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, via Antonio Anguissola 15; **AZIENDA USL di PARMA** (C.F./P.IVA: 01874230343), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Parma, Strada del Quartiere 2A; **AZIENDA USL di REGGIO EMILIA** (C.F./P.IVA: 01598570354), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia, via Amendola 2; **AZIENDA USL di MODENA** (C.F./P.IVA: 02241850367), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Modena, via San Giovanni del Cantone 23; **AZIENDA USL di BOLOGNA** (C.F./P.IVA: 02406911202), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, via Castiglione 29; **AZIENDA USL di IMOLA** (C.F./P.IVA: 90000900374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Imola (BO), viale Amendola 2; **AZIENDA USL di FERRARA** (C.F./P.IVA: 0129596038), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ferrara, Via A. Cassoli, 30; **AZIENDA USL della ROMAGNA** (C.F./P.IVA: 02483810392), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ravenna, via De Gasperi 8; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di PARMA** (C.F./P.IVA: 01874240342), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Parma, via Gramsci 14; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di MODENA** (C.F./P.IVA: 02241740360), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Modena, via Del Pozzo 71; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di BOLOGNA** (C.F./P.IVA: 92038610371), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, via Albertoni 15; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di FERRARA** (C.F./P.IVA: 01295950388), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ferrara, via Aldo Moro 8; **ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI** (C.F./P.IVA: 00302030374), in persona del legale rappresentante *pro*

*tempore*, con sede in Bologna, via Di Barbiano 1/10

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2023:**

**AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO di TORINO** (C.F./P.IVA: 09059340019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, via Magellano 1; **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di CUNEO** (C.F./P.IVA: 01127900049), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cuneo, via Michele Coppino 26; **AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA** (C.F./P.IVA: 01640560064), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Alessandria, via Venezia 16; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA di TORINO** (C.F./P.IVA: 10771180014), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, c.so Bramante 88; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ di NOVARA** (C.F./P.IVA: 01521330033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novara, via C.so Mazzini 18; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di ORBASSANO** (C.F./P.IVA: 95501020010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10; **AZIENDA SANITARIA LOCALE AL ALESSANDRIA** (C.F./P.IVA: 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Alessandria, via Venezia 6; **AZIENDA SANITARIA LOCALE AT ASTI** (C.F./P.IVA: 01120620057), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Asti, via Conte Verde 125; **AZIENDA SANITARIA LOCALE BI BIELLA** (C.F./P.IVA: 01810260024), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi 2; **AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ di TORINO** (C.F./P.IVA: 11632570013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, via San Secondo 29; **AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 CUNEO** (C.F./P.IVA: 01128930045), in persona del legale rappresentante

*pro tempore*, con sede in Cuneo (CN), via Carlo Boggio 12; **AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBRA E BRA** (C.F./P.IVA: 02419170044), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Alba (CN), via Vida 10; **AZIENDA SANITARIA LOCALE NO NOVARA** (C.F./P.IVA: 01522670031), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novara, viale Roma 7; **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 COLLEGNO E PINEROLO** (C.F./P.IVA: 09735650013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Collegno (TO), via Martiri XXX Aprile 30; **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 CIRIÈ CHIVASSO E IVREA** (C.F./P.IVA: 09736160012), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chivasso (TO), via Po 11; **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI E NICHELINO** (C.F./P.IVA: 06827170017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chieri (TO), piazza Silvio Pellico 1; **AZIENDA SANITARIA LOCALE VC VERCELLI** (C.F./P.IVA: 01811110020), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vercelli (VC), c.so M. Abbiate 21; **AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO VERBANO CUSIO OSSOLA** (C.F./P.IVA: 00634880033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Omegna (VB), via Mazzini 117

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2023:**

**AZIENDA ZERO** (C.F./P.IVA: 05018720283), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1; **AZIENDA ULSS N. 1 “DOLOMITI”** (C.F./P.IVA: 00300650256), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belluno, via Feltre 57; **AZIENDA ULSS N. 2 “MARCA TREVIGIANA”** (C.F./P.IVA: 03084880263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera 37; **AZIENDA ULSS N. 3 “SERENISSIMA”** (C.F./P.IVA: 02798850273), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Mestre, via Don Tosatto 147; **AZIENDA**

**ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”** (C.F./P. IVA: 02799490277), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi 5; **AZIENDA ULSS N. 5 “POLESANA”** (C.F./P.IVA: 01013470297), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rovigo, viale Tre Martiri 89; **AZIENDA ULSS N. 6 “EUGANEA”** (C.F./P.IVA: 00349050286), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, via E. degli Scrovegni 14; **AZIENDA ULSS N. 7 “PEDEMONTANA”** (C.F./P.IVA: 00913430245), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti 40; **AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”** (C.F./P. IVA: 02441500242), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vicenza, viale Rodolfi 37; **AZIENDA ULSS N. 9 “SCALIGERA”** (C.F./P.IVA: 02573090236), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona, via Valverde 42; **AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA** (C.F./P.IVA: 00349040287), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, via Giustiniani 2; **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA** (C.F./P.IVA: 03901420236), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona, piazzale Aristide Stefani 1; **ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS** (C.F./P.IVA: 04074560287), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, via Gattamelata 64.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 7 febbraio 2023:**

**AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE** (C.F./P.IVA: 00773750211), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano, via Thomas Alva Edison 10/D

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 9 febbraio 2023:**

**AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 1** (C.F./P.IVA: 01083060085), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Saremo (IM), via Aurelia Ponente 97; **AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 2** (C.F./P.IVA: 01062990096), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con sede in Savona, piazza Sandro Pertini 10; **AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3** (C.F./P.IVA: 03399650104), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, via Bertani 4; **AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4** (C.F./P.IVA: 01038700991), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chiavari (GE), via G.B. Ghio 9; **AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 5** (C.F./P. IVA: 00962520110), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in La Spezia, via Fazio 30; **IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO** (C.F./P.IVA: 02060250996), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, largo Rosanna Benzi 10; **IRCCS ISTITUTO GIANNINA GASLINI** (C.F./P.IVA: 00577500101), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini, 5; **AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA A.Li.Sa.** (C.F./P.IVA:02421770997), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, piazza della Vittoria 15

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 febbraio 2023:**

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1** (C.F./P.IVA: 03301860544), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Perugia, via G. Guerra 21; **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2** (C.F./P.IVA: 01499590550), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Terni, viale Donato Bramante 37; **AZIENDA OSPEDALIERA di PERUGIA** (C.F./P.IVA: 02101050546), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Perugia, piazzale Menghini 8/9; **AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA di TERNI** (C.F./P.IVA: 00679270553), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Terni, viale Tristano di Joannuccio 1

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 febbraio 2023:**

**- COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA**

**REGIONE MOLISE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **SUB COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE** (C.F./P.IVA: 01546900703), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso, via Ugo Petrella 1

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 15 febbraio 2023 e il 6 aprile 2023:**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI** (C.F./P.IVA: 06534340721), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari, Lungomare Starita 6; **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI** (C.F./P.IVA: 90062670725), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Andria, via Fornaci 201; **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI** (C.F./P.IVA: 01647800745), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Brindisi, via Napoli 8; **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA** (C.F./P.IVA: 03499370710), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Foggia, via Michele Protano 13; **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE** (C.F./P.IVA: 04008300750), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lecce, via Miglietta 5; **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO** (C.F./P.IVA: 02026690731), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto, viale Virgilio 31; **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA** (C.F./P.IVA: 02218910715), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Foggia, viale Luigi Pinto 1; **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI** (C.F./P.IVA: 04846410720), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari, piazza Giulio Cesare n. 11; **ENTE**

**OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA IRCCS SAVERIO DE BELLIS** (C.F./P.IVA: 00565330727), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Castellana Grotte (BA), via Turi 27; **ISTITUTO TUMORI IRCCS GIOVANNI PAOLO II DI BARI** (C.F./P.IVA: 00727270720) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari, viale Orazio Flacco 65

**per l'annullamento**

**quanto al ricorso introduttivo:**

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali e in particolare dell’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e dell’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022) sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2023:**

- della determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, con oggetto “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione*

*degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata sul sito della Regione autonoma della Sardegna in data 29 novembre 2022, e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 56.133,46 (di cui euro 17.546,88 per l'anno 2015, euro 24.353,74 per l'anno 2016, euro 9.265,33 per l'anno 2017 ed euro 4.967,52 per l'anno 2018);*

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*";

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*";

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022 come: *“Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022”*; *“Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022”*; *“Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022”*; *“Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022”*.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2023**

- della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con oggetto *“INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”* e relativo allegato, trasmessa in data 13 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17 (di cui euro 212.326,91 per l'anno 2017 ed euro 319.698,25 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie

Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 come deliberazioni: “*n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza*”; “*n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma*”; “*n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia*”; “*n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena*”; “*n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna*”; “*n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola*”; “*n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara*”; “*n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna*”; “*n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma*”; “*n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia*” (indicata come “*cessata*”); “*n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena*”; “*n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna*”; “*n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara*”; “*n. 260 del 06/09/2019*”;

dell'Istituto Ortopedico Rizzoli”.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2023**

- della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con oggetto “APPROVAZIONE ELENCHI DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI SOGGETTI AL RIPIANO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 TER, COMMA 9 BIS DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO IN L. 125/2015” e relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (indicata nell'elenco allegato come “*SERENITY S.P.A. ex ARTSANA SUD S.P.A.*”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 133.882,78 (di cui euro 24.553,61 per l'anno 2015, euro 34.357,00 per l'anno 2016, euro 43.891,90 per l'anno 2017 ed euro 31.080,27 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti

decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 come: *“deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO”*.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2023:**

- del decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con oggetto “*Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.*” e relativo allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 414.040,66 (di cui euro 84.980,72 per l'anno 2015, euro 88.166,50 per l'anno 2016, euro 99.751,79 per l'anno 2017 ed euro 141.141,65 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti*

*regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;*

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 come: *“deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”* e meglio identificati, a seguito di accesso agli atti, come: delibera direttore generale Azienda ULSS N. 1 “Dolomiti” n. 1398 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana” n. 2330 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” n. 2076 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 4 “Veneto orientale” n. 1138 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 5 “Polesana” n. 1488 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 6 “Euganea” n. 826 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” n. 2322 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 8 “Berica” n. 2001 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” n. 1240 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022,

delibera direttore generale Azienda Ospedale Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022; nonché della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 e relative proposte tecniche allegate, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e si inviano le due proposte tecniche di riparto degli importi quantificati nel D.M. 6 luglio 2022, e della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 7 febbraio 2023:**

- del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, con oggetto *"Fatturato e relativo importo del pay-back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022"* e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 46.808,84 (di cui euro 43,88 per l'anno 2015, euro 2.204,02 per l'anno 2016, euro 20.351,24 per l'anno 2017 ed euro 24.209,70 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie

Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario provinciale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della “*determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-001321 del 30.11.2022*” indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 9 febbraio 2023:**

- del decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, protocollo Prot-2022-1500969, con oggetto “*Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano*” e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 119.837,38 (di cui euro 24.946,20 per l’anno 2015, euro

27.164,44 per l'anno 2016, euro 27.319,04 per l'anno 2017 ed euro 40.407,70 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022 come: *“ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019. ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019. ASL 3 Sistema Sanitario*

*Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019. ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019. ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019. IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019”; nonché della “nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, così indicata nel decreto direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, in cui sono evidenziati gli importi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.*

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 febbraio 2023:**

- della determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati 1 e 2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 890.607,45 (di cui euro 174.521,59 per l’anno 2015, euro 214.925,36 per l’anno 2016, euro 249.173,93 per l’anno 2017 ed euro 251.986,57 per l’anno

2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022 come: *“ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), - ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n.*

145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022)”.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 febbraio 2023:**

- del decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, con oggetto “*RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI. (DEC.COMSAN/2022/40/15-12-2022)*” e relativo allegato documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise dal 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 24.000 (di cui euro 6.000 per l'anno 2016, euro 9.000 per l'anno 2017 ed euro 9.000 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi*

*medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;*

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della *“deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446,”* indicata nel documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, allegato al decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 15 febbraio 2023:**

- dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni, con oggetto “ARTICOLO 9 TER DEL D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 E S.M.I.. ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DI RIPARTO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018, CERTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 9 TER D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N.125 E S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216” e relativi

allegati A, B e C, pubblicato sul sito della Regione Puglia in data 12 dicembre 2022 e trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “*SERENITY S.P.A. già Artsana Sud*”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l’anno 2015, euro 3.249.006,61 per l’anno 2016, euro 3.598.465,88 per l’anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l’anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresa la nota protocollo uscita AOO\_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia e compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non

conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibera: *“ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”*.

**quanto ai motivi aggiunti presentati il 6 aprile 2023:**

- dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Registro Determinazioni, con oggetto *«Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto»* e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 10 febbraio 2023, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come *“SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”*), la richiesta somma (quota di

ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.985.751,12 (di cui euro 3.056.004,75 per l'anno 2015, euro 3.562.348,46 per l'anno 2016, euro 3.917.073,01 per l'anno 2017 ed euro 4.450.324,90 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, da valere come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023 e segnatamente:

- l'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come "*SERENITY S.P.A. già Artsana Sud*"), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018);

- la nota protocollo uscita AOO\_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia;

- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*";

- il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*";

- ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale, già impugnati con i motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023, con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e alla validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: *"ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022"*;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla rettifica delle suddette rispettive precedenti delibere aziendali di ricognizione delle fatture e validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni di riferimento e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere

animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 come delibere “*ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023;*”.

\*\*\* \*\*

Con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti (valevoli anche come ricorso autonomo) sopra descritti, SERENITY s.p.a. ha impugnato il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022 e il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022 e gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le consequenziali determinazioni delle Regioni e delle Province autonome e i presupposti provvedimenti istruttori degli enti del servizio sanitario regionale e atti consequenziali e connessi, con i quali sono stati quantificati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

La quota di ripiano accollata a SERENITY s.p.a. con i provvedimenti impugnati dalle Regioni e dalle Province autonome ammonta complessivamente a circa **euro 17.000.000** (dicesi euro diciassette milioni).

SERENITY s.p.a. si è riservata la proposizione dell'istanza cautelare in relazione al differimento del termine di pagamento, in virtù dei disposti dell'art. 1 del decreto legge 11 gennaio 2023 n. 4, dell'art. 4, comma 8 *bis*, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, dell'art. 8, comma 3, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56.

Ora, con l'approssimarsi della scadenza del termine del 31 luglio 2023, da ultimo fissato dall'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51,

introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023 n. 87 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023), per il pagamento ovvero per la compensazione dell'ingentissima somma sopra indicata, è sorto in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati e per questo motivo propone la presente istanza di sospensiva, con richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie.

In punto *fumus boni juris*, si rinvia alle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (valevoli anche come ricorso autonomo), dalle quali discende *de plano* la sussistenza del suddetto requisito.

Quanto al *periculum in mora*, nelle more della decisione di merito è necessario sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, anche mediante l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., posto che dalla loro esecuzione derivano evidenti danni gravi e irreparabili alla società ricorrente, considerato anche lo stratosferico importo complessivamente richiesto (**circa euro 17.000.000**), l'attuale contesto di crisi economica e i tempi così stringenti imposti per reperire le risorse da destinare al pagamento, pagamento assolutamente imprevedibile specie se si considera l'entità spropositata e come tale non avente idoneo stanziamento nel bilancio di esercizio.

La ricorrente non è evidentemente in grado di far fronte all'ingentissimo esborso per il *pay-back*, stante l'ovvia assenza della necessaria corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, e vi è quindi il rischio concreto di subire, **già dal 1° agosto 2023**, la compensazione prevista dalla vigente disciplina – compensazione che le Regioni, tra cui la Regione Puglia (che vanta da sola verso SERENITY s.p.a. un ripianamento di **euro 14.985.751,12**), hanno già preannunciato – con conseguenti gravissime ripercussioni sugli equilibri economici-finanziari della società, derivandone una crisi che si riverserebbe sulla continuità aziendale, sull'approvvigionamento delle materie prime, sul ciclo produttivo, sul pagamento dei fornitori e del personale (maestranze, personale dipendente, agenti, ecc.), sull'indotto e così via (si rinvia al riguardo alla

consulenza tecnica di parte allegata che affronta gli effetti sugli equilibri economici e finanziari di SERENITY s.p.a. derivanti dal pagamento ovvero dalla compensazione - doc. 6).

Il tutto, per giunta, con riferimento ad annualità durante le quali non era previsto alcun valore oggettivo in termini di fissazione e superamento del tetto di spesa regionale che obbligasse o consigliasse l'azienda a pianificare la sua spesa ospedaliera o a procedere ad accantonamenti.

Con il forte rischio di non poter assicurare con continuità le forniture di dispositivi medici attualmente in essere e lo svolgimento del servizio, esponendo l'intero sistema alla drammatica conseguenza di pregiudicare i livelli essenziali di assistenza e le funzioni fondamentali inerenti al diritto alla salute presidiato dall'art. 32 della Costituzione.

In assenza di un provvedimento cautelare dapprima monocratico e poi collegiale, la società ricorrente verrebbe messa nella condizione di non poter procedere con l'attività ordinaria, con effetti irreversibilmente dannosi, oltre che sulla medesima, anche sugli enti del servizio sanitario che sono destinatari delle forniture di dispositivi medici e sugli stessi utenti/pazienti, che subirebbero tutti quel pregiudizio che la tutela cautelare è, viceversa, preordinata a evitare.

Nessun danno può, invece, derivare alle parti resistenti dalla sospensione dei provvedimenti impugnati; tanto più che le risorse da reperire tramite il c.d. *pay-back* in ultima analisi non sono destinate agli enti sanitari e alle funzioni sanitarie e assistenziali loro demandate, ma a coprire un disavanzo pregresso creato nel tempo dagli stessi enti regionali o provinciali evocati in giudizio.

Preso atto della giurisprudenza di codesta Sezione che si è già espressa nel senso di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare (anche in via provvisoria monocratica) ai fini sia del pagamento delle somme richieste dalle Regioni e Province autonome sia dell'eventuale compensazione da parte delle suddette amministrazioni (cfr., per tutte, le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27 giugno 2023 e tra queste, da ultimo, dalla n. 3374/2023

alla n. 3381/2023 del 30 giugno 2023).

Considerato che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensiva non potrà intervenire se non dopo la scadenza del termine (fissato nel 31 luglio 2023) per il pagamento o la compensazione di cui trattasi e che, per l'effetto, sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza per l'emanazione di misure cautelari provvisorie presidenziali.

Dato atto che si procederà, oltre che alla notifica della presente istanza a tutte le parti intimare con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, anche all'integrazione del contraddittorio, giusta ordinanza presidenziale n. 3127 del 12 giugno 2023, mediante trasmissione della presente istanza al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome per la pubblicazione sul loro sito web istituzionale a valere come notificazione per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso e considerato, SERENITY s.p.a., come sopra rappresentata e difesa,

#### **FA ISTANZA**

affinché codesto Ecc.mo TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza-*Quater*, voglia, previa l'adozione di misure cautelari monocratiche da parte del Presidente della Sezione ex art. 56 c.p.a., sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo sopra indicati.

#### **Produzioni:**

Si deposita il seguente documento numerato in progressione rispetto ai documenti depositati in allegato al ricorso introduttivo:

**6.** consulenza tecnica di parte.

Como, 18 luglio 2023

avv. Alessandro Patelli

avv. Ruggero Tumbiolo